**Indicazioni dell’Amministrazione marittima**

In caso di sospetta violazione del primo o del secondo comma degli articoli 9 o 13 o 14 del Regolamento 1177/2010/UE, il che costituisce una violazione dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne:

1. Il passeggero presenta un reclamo per violazione del regolamento 1177/2010/UE e del regolamento di attuazione del regolamento 1177/2010/UE al vettore o al gestore del terminal entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato;

1. Se il passeggero, entro un mese dal ricevimento del reclamo, non ha ricevuto dal vettore o dal gestore del terminal la notifica che il suo reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in sospeso, ossia se non ha ricevuto una risposta definitiva entro due mesi dalla ricezione del reclamo;

1. Se il reclamo non è stato risolto ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento 1177/2010/UE, il passeggero può presentare una segnalazione all’Amministrazione marittima, Kopališko nabrežje - Riva dei bagni 9, 6000 Koper - Capodistria, di persona, per posta o via e-mail all’indirizzo ursp.box@gov.si allegando la documentazione relativa al reclamo in questione:

* 1. i suoi dati (nome, cognome e recapiti: indirizzo, telefono, e-mail)
	2. i dati del vettore o del gestore del terminal,
	3. la data, il luogo e la descrizione della violazione contestata,
	4. una copia del reclamo presentato al vettore o al gestore del terminal con l’attestato della notifica,
	5. l’eventuale risposta del vettore o del gestore del terminal, ovv. la data a partire dalla quale non è pervenuta alcuna risposta definitiva
	6. altro: un’eventuale fotografia dell’oggetto della segnalazione, una copia del biglietto, ecc.

1. La segnalazione può essere presentata in sloveno, inglese o italiano. La procedura relativa alla segnalazione viene svolta in sloveno.

1. L’Amministrazione marittima avvierà una procedura di ispezione sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione e, su richiesta del passeggero, informerà quest’ultimo delle proprie misure entro e non oltre l’esecuzione dell’ispezione e l’adozione dell’ultima misura o l’interruzione della procedura.